

COMUNE DI QUINTO DI TREVISO

REVISORE DEI CONTI

VERBALE N. 4 DEL 19.07.2021

PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE “VERIFICA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI GENERALI DEL BILANCIO FINANZIARIO 2021-2023”

PREMESSA

In data 30.12.2020 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 38 ha approvato il bilancio di previsione 2021-2023.

In data 28.05.2021 il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 ha approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2020 e con deliberazione n. 19 la rettifica agli allegati al rendiconto di gestione finanziario 2020 a seguito certificazione, determinando un risultato di amministrazione di euro 1.534.323,64 così composto:

Parte accantonata	€ 77.716,43
Parte vincolata	€ 561.523,45
Parte destinata agli investimenti	€ 367.707,70
Parte libera	€ 527.376,06

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti variazioni di bilancio:

- Deliberazione n. 8 del 31.03.2021 prima variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
- Deliberazione n. 25 del 11.06.2021 ratifica alla variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 della giunta comunale n.66 del 14.04.2021;
- Deliberazione n. 26 del 11.06.2021 terza variazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione sono stati adottati i seguenti atti deliberativi della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 176 del Tuel e del punto 8.12) del principio contabile applicato n.4.2 al D.Lgs. 118/2011. Comportanti prelievi dal Fondo di Riserva:

- Deliberazione n. 9 del 27.01.2021;
- Deliberazione n. 64 del 01.04.2021;
- Deliberazione n. 94 del 11.06.2021.

La Giunta Comunale ha effettuato le seguenti variazioni di sua competenza ai sensi dell'art. 175 TUEL, comma 5 bis lettera e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati all'interno dello stesso titolo, programma, missione:

- Deliberazione n. 24 del 19.02.2021.

Le seguenti variazioni per applicazione dell'avanzo di amministrazione:

- Determinazione n. 185 del 21.04.2021;
- Determinazione n. 226 del 27.05.2021;
- Delibera Giunta comunale n. 98 del 16.06.2021

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

L'art. 193 del D.Lgs. 267/2000 prevede che

1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'articolo 162, comma 6.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

- a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;
- b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 194;
- c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le

modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

L'art. 175 comma 8 del D.Lgs.267/2000 preveder che *“Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”*.

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico finanziario, gli enti locali devono attestare:

- Il rispetto del principio del pareggio di bilancio
- Il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto
- La congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione
- La congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- Le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria faccia prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa
- I provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio art. 194 del D.Lgs.267/2000
- L'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritti nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie
- Le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati

L'operazione di ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio Comunale ha pertanto una triplice finalità:



- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE

Il Revisore Unico prende atto che alla proposta di deliberazione sono allegati i seguenti documenti:

- Stampa del conto del bilancio;
- La dimostrazione che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato sia ancora adeguato;
- Prospetto dimostrativo del rispetto degli equilibri di bilancio secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 118/2011 e relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- Il fondo cassa;

Il Revisore Unico, procede all'esame della documentazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, effettuata dall'Ente, come indicato anche dal principio della programmazione allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, punto 4.2 lettera g).

Dagli atti a corredo dell'operazione emerge che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare o l'esistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui.

Tutti gli organismi partecipati hanno approvato i propri bilanci d'esercizio al 31.12.2020 e dal loro risultato non emerge la necessità di effettuare o integrare gli accantonamenti richiesti dall'articolo 21 del D.Lgs. 175/2016.

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, l'importo stanziato nel bilancio di previsione risulta adeguato all'andamento della gestione, come previsto dal principio contabile all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011.

Il Revisore Unico, prende atto che non sussiste la necessità di operare interventi correttivi al fine della salvaguardia degli equilibri di bilancio, in quanto gli equilibri del bilancio sono garantiti dall'andamento generale dell'entrata e della spesa nella gestione di competenza e nella gestione dei residui.

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		4.422.095,30			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		182.693,75	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		4.446.148,06 0,00	4.222.568,00 0,00	4.225.568,00 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)		4.688.440,09 0,00 21.000,00	4.132.568,00 0,00 21.000,00	4.135.568,00 0,00 22.000,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.lo mutui e prestiti obbligazionari - di cui per estinzione anticipata di prestiti - di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)		0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-59.596,28	90.000,00	90.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti (2) di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		59.596,28 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)		0,00 0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	90.000,00	90.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L-M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (2)	(+)		367.707,70		
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		4.225.660,54	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		437.223,00	1.390.000,00	874.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	90.000,00	90.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)		5.030.591,24 0,00	1.480.000,00 0,00	964.000,00 0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

Per: Dan

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
$W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$			0,00	0,00	0,00

Il Revisore Unico, prende atto che il DUP è coerentemente modificato e rileva anche l'impatto delle variazioni sugli equilibri.

CONCLUSIONE

Tutto ciò premesso, visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, il Revisore Unico:

- Verificato il permanere degli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui;
- Verificato l'inesistenza di altri debiti fuori bilancio, non riconosciuti o non finanziati ad oggi;
- Verificata la coerenza delle previsioni per gli anni 2021-2023;

esprime parere favorevole

sulla proposta di deliberazione relativa agli equilibri di bilancio, sia in conto competenza che in conto residui.

Letto, confermato, sottoscritto.

Quinto di Treviso, 19 luglio 2021

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Massimo Calan

